



COMUNE DI OVIGLIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Titolo I PRINCIPI

Art 1 Oggetto del Regolamento e finalità

Art 2 Competenze del Sindaco

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art 3 Definizioni

Art 4 Obblighi per la detenzione degli animali

Art 5 Divieti e prescrizioni

Art 6 Smarrimento rinvenimento e affidamento di animali.

Art 7 Abbandono di animali

Art 8 Avvelenamento di animali con esche e bocconi

Art 9 Trasporto di cani o altri animali di affezione su autoveicoli

Art 10 Obbligo di soccorso

Art 11 Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

Art 12 Regolamentazione in caso di esposizioni, fiere, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.

Art 13 Pet therapy

Art 14 Macellazione e inumazione

Titolo III CANI

Art 15 Modalità di custodia

Art 16 Raccolta deiezioni

Art 17 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art 18 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

Art 19 Ritrovamento, gestione di cani vaganti nel territorio comunale, adozioni da canili e sterilizzazioni

Tito IV GATTI

Art 20 Definizioni

Art 21 Gatti liberi e colonie feline

Art 22 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi, sterilizzazione

Art 23 Cura e alimentazione delle colonie feline

Art 24 Cantieri

Titolo V EQUIDI

Art 25 Principi distintivi

Titolo VI AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI ED ALTRI ANIMALI

Art 26 Fauna selvatica

Art 27 Detenzione di volatili

Art 28 Api ed insetti impollinatori

Art 29 Detenzione di animali acquatici

Art 30 Tutela degli animali esotici

Art 31 Detenzione di animali da reddito

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art 32 Sanzioni

Art 33 Vigilanza

Art 34 Atti di accertamento

Art 35 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 36 Tutela dei dati personali

Art. 37 Norme abrogate

Art. 38 Pubblicità del regolamento

Art 39 Entrata in vigore

Titolo I

PRINCIPI

Art 1 Oggetto del Regolamento e finalità

Il Comune di Oviglio:

1 Favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio.

2 Individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

3 Promuove, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività educative e culturali volte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali ed il principio della convivenza con essi. A tal fine sostiene e valorizza la cultura e la tradizione animalista della città impegnata nella difesa degli animali.

4 Promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e gli abbandoni in base alla normativa nazionale e regionale vigente per la tutela e controllo degli animali d'affezione e la prevenzione al randagismo.

5 Promuove, diffonde e applica le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali.

6 Condanna e persegue ogni forma di maltrattamento verso gli animali.

7 In collaborazione con le associazioni animaliste di volontariato e altri soggetti pubblici e/o privati, promuove politiche e iniziative volte a favorire il rapporto affettivo uomo-animale.

8 In quanto soggetto deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Art. 2 Competenze del Sindaco

Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31.03.1979 è attribuita al Sindaco la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 Definizioni

1 Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di "animale", quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali vertebrati ed invertebrati, detenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2 Per animale “domestico” si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito “animale domestico da reddito” laddove è allevato e tenuto dall'uomo ai fini di reddito e/o lavoro oppure “animale da compagnia destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da Pet-therapy, da riabilitazione.

3 Per animale “vagante” si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche, ma che per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.

4 Per animale “selvatico” si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche.

5 Per animale “esotico” si intende quello appartenente a specie animali facenti parti della fauna esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio italiano.

6 Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o che sono detenuti, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

Art 4 Obblighi per la detenzione degli animali

1 Chiunque detenga un animale domestico o accetti, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere ad idonea sistemazione fornendogli cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologi, sottoponendolo in caso di necessità a specifiche cure e controlli veterinari. In particolare si impegna a:

- garantire l'approvvigionamento di cibo in quantità e qualità adeguate e la presenza costante di acqua accessibile all'animale;
- consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- controllare la proliferazione, anche attraverso la sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale cucciolata
- prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedire la fuga dell'animale;
- non lasciare l'animale cronicamente solo o sprovvisto di riparo.

2 In tutti gli edifici di civile abitazione deve essere consentita la detenzione di animali.

3 La detenzione degli animali deve comunque garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e l'osservanza della quiete del vicinato preservando i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art.844 del Codice Civile.

4 Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale d'affezione nel caso in cui questo risulti gravemente ammalato e/o sofferente, può essere eseguita solo da un medico veterinario, previa anestesia profonda, con prognosi certificata dal medico veterinario stesso.

5 Le recinzioni di proprietà private, confinanti con la pubblica via o altre proprietà private, in cui sono detenuti animali, devono essere realizzate e conservate in modo idoneo al fine di evitare che l'animale possa uscire dalla proprietà o oltrepassare la recinzione con la testa e possa mordere e/o arrecare danni a persone e animali.

6 Gli animali domestici che sono portati all'estero a seguito del proprietario sia in paesi comunitari che in paesi extraCE, devono essere accompagnati dal “Passaporto per animali di compagnia” rilasciato dal Servizio Veterinario.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art 5 Divieti e prescrizioni

1 E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2 E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, in condizioni che non tengono conto dell'illuminazione, del grado di umidità, della temperatura, del rumore e dei rigori climatici.

3 E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, tenerli in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere. E' altresì vietato isolarli in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole.

4 E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5 E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere ceduti o venduti se non identificati e registrati all'anagrafe canina.

6 E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto, ricovero per cure e per uccelli e piccoli roditori. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero di animali al fine di garantire la protezione dalle intemperie, dalle lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e la possibilità di stare in posizione eretta, nonché sdraiata. Deve essere garantito l'apporto idrico e nutritivo in relazione alla specie trasportata.

7 E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di strumenti dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

8 E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

9 E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi non cruenti e che non creino alterazioni comportamentali ed effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

10 E' vietato condurre o far correre animali al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento. E' tollerato, se il mezzo è la bicicletta, solo se in aree non sottoposte a circolazione veicolare e solo a condizione di non sottoporre l'animale ad eccessivo sforzo.

11 E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e dello svezzamento, ovvero porre in atto forme di maltrattamento.

12 E' vietato sul territorio del Comune di Oviglio l'allevamento di animali al solo fine di ottenere pellicce e piumaggio pregiato.

13 E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per l'animale. In particolare è vietato l'uso di collari a strangolo, ad eccezione dei servizi di accalappiamento cani, e di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità.

14 Come previsto dalla Legge Nazionale n. 201/2010, che recepisce in toto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati a scopi non curativi e, in particolare:

- la recisione delle corde vocali;
- il taglio delle orecchie;
- il taglio della coda l'asportazione di unghie e denti.

Ogni violazione è perseguibile ai sensi del codice penale.

15 E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti con gabbie trappola, se non per fini protezionistici, nei limiti e modi previsti dalla normativa vigente. Inoltre è vietato l'utilizzo di colle per catturare uccelli, mammiferi o rettili.

16 Come previsto dall'art. 672/2 del Codice Penale è vietato "aizzare e spaventare" animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

17 Poiché l'uso di articoli pirotecnici e simili si può configurare come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, e implica responsabilità per i trasgressori, è vietato su tutto il territorio del Comune di Oviglio far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

18 E' vietato, su tutto il territorio comunale, utilizzare animali per l'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali che eventualmente saranno trovati in tali condizioni saranno sottoposti a confisca e portati presso il rifugio comunale, dove, dopo i necessari controlli sanitari, potranno essere dati in adozione o stallo temporaneo fino al termine del procedimento. Nel caso di cani non microchippati, l'intestazione dell'animale sarà del Sindaco, applicando quanto previsto dagli artt. 823 e 826 del Codice Civile.

19. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art 6 Smarrimento rinvenimento e affidamento di animali

1 In caso di rinvenimento di animali sul territorio:

- a) cane vagante e cane vagante ferito si procede come al successivo art.19 del presente Regolamento;
- b) gatto ferito: si allerta il servizio di pronto intervento convenzionato con il Comune che potrà intervenire direttamente con il recupero dell'animale o provvedere al trasporto urgente in clinica veterinaria.
- c) animale selvatico in difficoltà, ferito o in pericolo di vita: accertarsi che non si tratti di un cucciolo al primo volo, situazione normale in natura e nella quale l'intervento dell'uomo risulta dannoso in caso contrario contattare il Servizio Veterinario;
- d) Animali morti abbandonati: il recupero delle carcasse è a carico del Comune che dopo avere ottenuto il necessario certificato veterinario dell'A.S.L. attiverà il servizio di raccolta apposito che procederà verso all'impianto autorizzato/riconosciuto ex Reg. CE 1069/2009

2 Gli animali ritrovati non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna definitiva o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali. Tali accertamenti avverranno tramite apposita autocertificazione rilasciata dall'interessato che sarà richiesta nelle fasi pre affido

Art 7 Abbandono di animali

1 Come previsto dalla L. 281/1991 e della art. 727 del Codice Penale è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2 E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o non idonea.

3 E' vietato lasciare liberi o non custodire, con le debite cautele, cani e/o animali pericolosi di proprietà, o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia

Art 8 Avvelenamento di animali con esche o bocconi

1 Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche, bocconi e simili avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. E' vietata, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce in tutti i luoghi ai quali gli animali possano accedere

2 Il proprietario o il detentore di un animale presumibilmente deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio ad un medico veterinario il quale, se sulla base di una sintomatologia conclamata emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ne dà immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale. Altresì invia all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica

3 Il Sindaco, a seguito di ricevimento delle segnalazioni di cui sopra informa la Polizia Locale affinché venga aperta un'indagine e si intensifichino le attività di prevenzione. In ogni caso, entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 2, il Sindaco, per il tramite dell'Ufficio P.L. dispone le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento e a fa segnalare, con apposita cartellonistica, il sito potenzialmente inquinato.

4 Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti

5 Le violazioni di cui al comma 1, se non rilevano sotto l'aspetto penale e se non sono già sanzionate da leggi e regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dal presente regolamento. Le sostanze sono oggetto di confisca e distruzione e le eventuali spese di bonifica sono messe a carico dell'accertato responsabile della contaminazione

Art 9 Trasporto di cani o altri animali di affezione su veicoli

1 Fermo restando quanto previsto del Codice della Strada, chi trasporta animali deve adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'animale, degli occupanti e di terzi.

2 Per evitare danni a terzi e all'animale, il detentore deve assicurarsi che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi dal veicolo in modo tale da costituire pericolo per sé e per gli altri.

3 Il conducente deve garantire all'animale:

- a) l'aerazione del veicolo, in caso di viaggi prolungati;
- b) la somministrazione di acqua, cibo, soste;
- c) la protezione dall'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore e di freddo per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

4 Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

5 È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art 10 Obbligo di soccorso

1 Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, in caso di incidente con danni a uno o più animali attribuibili al comportamento del conducente del veicolo, questo, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Stesso obbligo è previsto per chi rinviene un animale ferito.

Art 11 Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali

1 Tutti coloro che detengono animali a scopo commerciale devono tenere apposito registro di carico e scarico degli animali, come previsto dalle normative vigenti, aggiornato costantemente con l'indicazione dei dati riguardanti l'acquirente e la sorte degli animali invenduti.

2 E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

3 E' vietata la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alle norme vigenti, quelli conformi devono essere attestati da un medico veterinario.

4 E' vietata la vendita di cuccioli di cane di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla normativa vigente.

5 Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a soggetti minorenni.

6 La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, presso privati o in allevamenti autorizzati, nel canile convenzionato e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

7 Fatte salve le disposizioni sul commercio, è fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di

giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

Art 12 Regolamentazione in caso di esposizioni, fiere, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1 E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempli in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che leda la dignità e l'integrità fisica degli stessi e che non rispettino le norme sanitarie vigenti. E' consentito l'utilizzo di animali nei seguenti casi:

- a) ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati;
- b) alle manifestazioni e alle esposizioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni iscritte all'Albo regionale del volontariato e/o all'Albo comunale delle associazioni finalizzate all'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
- c) alle mostre zootecniche purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati;

2 E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo per il pubblico in esercizi commerciali.

3 Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art 13 Pet therapy

1 Il Comune di Oviglio promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, favorendo il contatto per alleviare patologie e situazioni di difficoltà compresa la solitudine.

2 A condurre le attività di pet therapy dovranno essere persone preparate professionalmente e in modo tale che la cura e la salute degli umani non venga perseguita a danno della salute e benessere degli animali.

3 Nelle case di riposo per anziani potranno, su richiesta degli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, essere accolti animali d'affezione di proprietà, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo le direzioni sanitarie valuteranno le condizioni di detenzione degli animali prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture idonee ad ospitare gli stessi. La cura dell'animale compete all'ospite della struttura che dovrà porre attenzione affinché lo stesso non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno. Qualora il proprietario/ospite della struttura non sia più nelle condizioni di accudire l'animale, ad esso dovrà provvedere in primis un familiare, quindi, se non presente, potrà essere accolto dalla struttura pubblica previa cessione e, in caso, dato in affidamento o adozione.

Art 14 Macellazione ed inumazione

1 In materia di macellazione di animali tale Regolamento ribadisce quanto scritto nel Regolamento Europeo n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, pertanto si specifica che:

- a) la macellazione di volatili, conigli e lepri per uso privato familiare in proprio è consentita;
- b) la macellazione di suini a domicilio è consentita previa comunicazione preventiva all'ASL - Servizio Veterinario;

- c) la macellazione degli ovi-caprini per uso privato familiare è possibile, ma è vietata la macellazione a domicilio;
- d) la macellazione a domicilio dei bovini è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

2 Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, per gli animali da compagnia deceduti è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati non condominiali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3 Il Comune può eventualmente autorizzare, ai sensi della normativa regionale, la realizzazione di cimiteri per cani e gatti in appositi terreni cintati

Titolo III

CANI

Art 15 Modalità di custodia

1 Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. Se custodito in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

2 E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari rapporti sociali tipici della loro specie

3 E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche salvo il rispetto delle comuni norme igienico sanitarie.

4 E' vietato detenere cani legati o alla catena se non in casi di effettiva e temporanea necessità. Se indispensabile l'utilizzo della catena dovrà essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere i contenitori dell'acqua, del cibo e un riparo. La catena, di almeno 6 metri di lunghezza, dovrà poter scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza di metri 2 dal terreno e dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità

5 Per i cani custoditi nei recinti, come previsto dall'accordo Stato / Regioni sul benessere degli animali da compagnia del 6 febbraio 2013, la superficie di base degli stessi non dovrà essere inferiore a 1 mq coperto oltre a 1, 5 mq scoperti (per cane) se il cane pesa meno di 10 Kg. Se il cane pesa fra gli 11 e i 30 kg la superficie del box coperto dovrà essere di almeno 1,5 mq oltre a 2 mq di scoperto. Se il cane pesa oltre 30 kg la superficie del box coperto dovrà essere di almeno 2 m oltre 2,5 mq di scoperto. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 2 mq per ciascun cane

6 E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione all'anagrafe canina del cane entro i 60 gg dalla nascita, e prima di qualsiasi cessione, in conformità alla normativa vigente, mediante l'applicazione di microchip e rilascio di certificazione di iscrizione. Prima di prendere un cane, a qualunque titolo, occorre accertarsi che l'animale sia stato già identificato e iscritto all'Anagrafe Canina a nome ed a cura del proprietario della fattrice. Spetta sempre al proprietario della fattrice provvedere poi a segnalare all'Anagrafe Canina la cessione del cucciolo al nuovo proprietario. Il passaggio di proprietà del cane deve essere sempre dichiarato entro 15 giorni all'Azienda Sanitaria Locale per l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe canina.

7 Il proprietario di un cane deve comunicare all'Anagrafe Canina, entro 15 giorni, la morte del proprio animale, oppure la variazione di indirizzo di residenza o di indirizzo di detenzione; è opportuno segnalare anche la variazione dei propri recapiti telefonici

8 Lo smarrimento del proprio cane deve essere denunciato entro 3 giorni all'Ufficio di Polizia Locale oppure Stazione Carabinieri di Oviglio.

9 Al fine di prevenire eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, per questo deve adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1.50, sono dunque vietati i guinzagli allungabili;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

10 I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono condurre sempre il cane, quando si trova in aree urbane o luoghi aperti al pubblico, con guinzaglio e museruola e contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane.

11 Alle persone indicate nell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani a rischio potenziale elevato.

12 In caso di morsicature, graffi o aggressioni, se sono oggetto di intervento medico o medico veterinario, se il fatto riguarda gli animali, sono segnalate ufficialmente all'ufficio veterinario dell'Asl AL che provvede al controllo sanitario del soggetto morsicatore o morsicato (profilassi della rabbia) e ad una valutazione comportamentale. Il periodo di osservazione sanitaria per i soggetti morsicatori è di 10 giorni mentre per gli animali morsicati da animale ignoto è di 6 mesi. Trascorso tale termine e a seguito dell'esito della valutazione comportamentale il proprietario di un cane pericoloso può decidere se tenere il cane effettuando le prescrizioni identificate dal medico veterinario comportamentista oppure avvalersi della possibilità di rinunciare all'animale chiedendo al Sindaco di ospitarlo presso il Rifugio Cinofilo Comunale facendosi carico di tutte le spese di mantenimento e di rieducazione del cane fino a nuovo affidamento.

13 Il possessore o detentore del cane ha sempre l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza la documentazione comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina sia regionale che estera. A tal fine l'organo di vigilanza inviterà il possessore o il detentore a far pervenire, entro il termine ritenuto più congruo, la documentazione richiesta al Comando d'appartenenza. In caso di inadempienza è previsto il sanzionamento.

14. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art 16 Raccolta deiezioni

1 I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo pubblico, conferendoli negli appositi cestini per i rifiuti posti su strada.

2 A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di attrezzature richiudibili e idonee all'asportazione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

3 Tale obbligo sussiste in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale. Fanno eccezione i non vedenti accompagnati da cani guida e nonché i casi di eccezione previsti dalla Legge impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art 17 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche e cimitero

1 Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, in grado di gestirlo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, aree verdi ad eccezione delle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse

Art 18 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, uffici aperti al pubblico

1 E' consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico salvo nei luoghi dove la norma di legge disponga diversamente.

2 Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano, ove possibile, appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Il responsabile dell'esercizio dovrà affiggere apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito comunque, al responsabile dell'esercizio commerciale, vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3 Ai cani è consentito l'accesso nella casa di riposo per far visita ai proprietari ricoverati, salvo diverse prescrizioni dei responsabili della struttura.

Art 19 Ritrovamento, gestione di cani vaganti nel territorio comunale, adozioni da canili e sterilizzazioni

1 I cani vaganti nel territorio comunale vengono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso uno specifico servizio dato dalla stessa in convenzione a personale qualificato, esperto e adeguatamente attrezzato, che deve provvedere al recupero e/o alla cattura e che li condurrà presso il canile municipale sanitario per l'identificazione e le eventuali cure.

2 Il cittadino che ritrovi un cane vagante senza l'obbligo di rimanere sul posto o avvicinare l'animale, deve avvisare la Polizia Locale o i Carabinieri nel luogo di ritrovamento senza spostare il medesimo. La Polizia Locale o i Carabinieri provvederanno ad attivare il Servizio di accalappiamento del Canile per il suo rapido recupero.

3 I cani rinvenuti, che risultino iscritti all'anagrafe canina regionale, devono essere recuperati dal proprietario entro 10 giorni dal ricevimento della formale comunicazione dell'avvenuto ritrovamento. I costi di recupero del cane e della permanenza dello stesso in canile sono a carico del proprietario. La permanenza in canile oltre i dieci giorni, sarà comunicata agli organi competenti potendosi configurare il reato di abbandono di animali.

4 I cani non tatuati o microchippati, data l'impossibilità di risalire al proprietario, dopo il periodo di osservazione sanitaria, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5 In caso di decesso del cane il proprietario è tenuto a darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale per l'aggiornamento dell'anagrafe canina.

Titolo IV

GATTI

Art. 20 Definizioni

- 1 Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, solitamente in colonia.
- 2 Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, più di due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- 3 La persona che si occupa del sostentamento e della cura della colonia felina viene denominata gattara/o.

Art. 21 Gatti liberi e colonie feline

- 1 Il gatto libero e la colonia felina sono posti sotto la tutela del Comune, nel caso di maltrattamenti e/o uccisione l'Ufficio di Polizia Locale procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
- 2 I gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati dall' habitat dove risiedono, ad eccezione di motivi di carattere igienico sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e quella dei gatti stessi, come previsto dalla Legge Regionale n.34 del 26.07.1993. Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia, il Servizio Veterinario ha la facoltà di predisporre quanto necessario per il suo spostamento.
- 3 E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.
- 4 E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione degli animali all'interno del loro habitat che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art 22 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi e sterilizzazione

- 1 Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti dal Comune in collaborazione con l'ASL competente e le associazioni di volontariato animalista.
- 2 La mappatura delle colonie feline esistenti in aree pubbliche e private consente di censire e tutelare gli animali ivi stanziati, pertanto, deve essere costantemente aggiornata.
- 3 Il Comune nel rispetto della normativa vigente concorre al contenimento della popolazione felina libera. La sterilizzazione degli animali viene effettuata presso strutture convenzionate e/o veterinari del territorio a seguito di cattura del felino e, successivamente, reinserito in colonia.
- 4 Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà lasciati liberi di uscire e vagare all'esterno dell'abitazione, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 23 Cura e alimentazione delle colonie feline

- 1 In relazione a quanto previsto all'art.12 lettera a) della L.R. n. 34/1993, il Comune di Oviglio ha la facoltà di affidare la cura delle colonie feline ad un'associazione di protezione animali che avrà il compito di coordinare

l'attività delle gattare/i. Riconosce e sostiene, inoltre, l'attività benemerita dei cittadini che volontariamente si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi sempre riconducendo tali singole iniziative al coordinamento dell'associazione.

2 Chi intende prendersi cura di una colonia felina deve fare richiesta al Comune che procederà all'accoglimento dell'istanza e all'assegnazione di una colonia. L'Ufficio di Polizia Locale, successivamente, darà comunicazione all'ASL competente.

3 Al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, alla gattara o gattaro deve essere consentito l'accesso a qualsiasi area pubblica del territorio comunale nella quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione. L'accesso alle aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti;

4 L'Amministrazione Comunale può concorrere all'alimentazione dei gatti liberi in colonia attraverso il recupero degli avanzi alimentari eventualmente prodotti nelle mense scolastiche e comunali;

5 Le gattare e/o gattari sono obbligati al rispetto delle norme di igiene del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e rifiuti e provvedendo alla pulizia dell'area necessaria.

Art. 24 Cantieri

1 I soggetti pubblici o privati che intendano eseguire opere edili su interventi che ricadono in aree interessate dalla presenza di gatti liberi o in colonia devono prevedere, a proprie spese e prima dell'inizio dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.

2 La cattura dei componenti la colonia dovrà essere coordinata dall'Ufficio di Polizia Locale in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, l'area individuata dovrà essere in grado di ospitare tutti i componenti della colonia e dovrà essere accessibile per le cure e l'alimentazione. 3 Al termine dei lavori, se possibile, gli animali dovranno essere ricollocati nell'area originaria o nelle immediate adiacenze

Titolo V.

EQUINI

Art. 25 Detenzione degli equidi

1 Tale regolamento recepisce in toto le norme e regole per la Tutela del Cavallo adottate nel 2010 del Ministero della Salute attraverso la pubblicazione del "Codice per la tutela e la gestione degli Equidi" e della "Carta etica per la tutela del cavallo".

2 Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua sistemazione e fornendo adeguate cure e alimentazione. Devono pertanto essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze. Deve essere assicurata l'ispezione e la cura dell'animale ad intervalli regolari e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

3 Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva registrato, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, inoltre i cavalli registrati "NON D.P.A.", ossia non destinati all'alimentazione umana non potranno essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.

4 Gli equini che vivono in modo permanente all'aperto devono disporre di una adeguata protezione, naturale o artificiale che offra il riparo dalle intemperie. Tale protezione deve essere proporzionata al numero di equidi. Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Deve essere esclusa la presenza di piante velenose.

5 E' fatto assoluto divieto mantenere gli equidi legati se non per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per brevi soste, e comunque sotto costante vigilanza del detentore.

6 Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono:

-Cavalli: 3,00 metri X 3,00 metri (misure maggiori vanno adottate per cavalli di taglia grande);

-Pony: 2,80 metri X 2, 80 metri;

-per i box da parto e le fattrici con puledri vanno previsti spazi non inferiori a 3,00 metri X 4,00 metri.

I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

7 Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock.

8 I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia (ferratura dei cavalli).

9 Gli equini impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza

Titolo VI

AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI ED ALTRI ANIMALI

Art. 26 Fauna Selvatica

1 La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale secondo quanto disposto dalla Legge 11 febbraio 1992, n.157.

2 E' vietato sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3 E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. In caso di restauro o ristrutturazione di edifici, potature o abbattimento di alberi e per qualsiasi altro intervento, qualora effettuato nel periodo di nidificazione (dal 15 febbraio al 15 settembre), devono essere previste idonee misure atte ad evitare la morte della nidiata e la distruzione del nido.

4 E' vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale esemplari di fauna selvatica con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. E' fatta eccezione per quegli individui di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.

5 Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse

risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo, operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale, deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio di Polizia Locale.

6 Sono, inoltre, oggetto di tutela tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche, tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

7 Nel caso sia prevista la pulizia degli alvei dei laghetti artificiali e dei corsi d'acqua, e qualora venga riscontrata la presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, si dovrà sempre comunicare tale intenzione in anticipo, almeno 5 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio di P.L. per l'attivazione di eventuali controlli che escludano danni agli animali.

8 In caso di rinvenimento di esemplare appartenente alla fauna selvatica si richiamano le procedure di cui all'art.7 comma c, del presente Regolamento.

9 Negli edifici e nelle aree, pubbliche e private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi, tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione con la conseguenza di un rischio per la salute pubblica, i proprietari e/o responsabili dei fabbricati, devono attivare le seguenti misure:

- a) Rimuovere tutto il guano accumulato ed effettuare accurata pulizia delle superfici;
- b) rimuovere elementi che possano fungere da posatoi;
- c) intervenire con l'occlusione di anfratti per impedire la nidificazione e sistemare griglie, reti per impedire l'accesso ad aree idonee allo stazionamento dei colombi;
- d) installare dissuasori anti-stazionamento

10 E' possibile alimentare i colombi somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore ai 50 mt dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio quali: ambulatori medici, case di riposo, asili nido, scuole per l'infanzia ed elementari, le aree gioco bimbi.

11 L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, e sia su suolo privato che pubblico, dovrà essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possa compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta i colombi è obbligato a garantire la pulizia del luogo di somministrazione al fine di evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari.

12 Il Comune ha facoltà di emettere apposita Ordinanza di divieto all'alimentazione dei colombi in particolari periodi dell'anno in cui possa risultare a rischio la salute pubblica.

13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art. 27 Detenzione di volatili

1 I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli tali da compromettere il benessere dell'animale, e dovrà essere, inoltre, sempre garantita la presenza di contenitori per l'acqua ed il cibo oltre alla corretta pulizia della voliera e delle attrezzature.

2 Le gabbie utilizzate dovranno consentire agli animali di muoversi comodamente, distendere le ali e posizionarsi su appositi posatoi da inserire nella voliera, le cui dimensioni minime sono comunque pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta. E comunque per ogni esemplare presente deve essere garantita una superficie pari a tre volte l'apertura alare.

3 E' vietato rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste.

4 E' vietato tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 28 Api e insetti impollinatori

1 Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

2 Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

3 Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nelle aree verdi, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 29 Detenzione di animali acquatici

1 Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in gruppo.

2 Gli acquari dovranno avere dimensioni e capienza conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e tali da consentire il naturale movimento. Dovrà essere garantita la depurazione, l'ossigenazione ed il ricambio dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e la temperatura dovranno essere adeguate alla specie. Dovranno essere presenti arredi, anche vegetali, idonei a fornire rifugio. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.,

3 E' vietato mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art 30 Tutela degli animali esotici

1 La detenzione, il commercio e l'allevamento di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n.6 e dal D.P.G.R. 28.11.2012 n.11/R che approva il conseguente Regolamento Attuativo a cui si rimanda.

2 La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono soggetti ad apposite autorizzazioni e modalità come stabilito agli artt.3 e 4 del su indicato Regolamento

3 Gli animali esotici dovranno essere detenuti con le modalità e nel rispetto delle norme indicate nell'allegato A del Regolamento di cui al D.P.G.R. 28.11.2012 n.11/R.

Art. 31 Detenzione di animali da reddito

1 Per la detenzione di animali di grandi dimensione nei centri abitati si rimanda alla normativa specifica vigente.

2 Fatte salve le disposizioni direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di piccoli animali da cortile detenuti a qualsiasi scopo deve essere sempre comunicato al Servizio Veterinario dell'ASL. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico sanitario, nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, è di massima vietato. In deroga a quanto sopra il Sindaco può autorizzare tale detenzione, sentito il parere dell'ASL, solo su aree aperte non edificatorie.

3 In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rispettare le regole del benessere animale;
- b) non recare danno o molestia agli abitanti limitrofi e pertanto il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
- c) i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee alle specie allevate.

4 Nelle aree verdi private, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, o in quelle pubbliche su progetto dell'Amministrazione Comunale e avuto parere preventivo dell'ASL, è consentita la cura del manto erboso con l'ausilio di animali erbivori.

Titolo VII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 32 Sanzioni

1 Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2 Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e convenzionata con il Comune. Dopo la confisca e gli accertamenti sanitari necessari, l'animale può essere dato in adozione.

3 La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

4 Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nei capitoli legati alle attività di tutela e benessere degli animali.

Art 33 Vigilanza

1 Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento il personale della Polizia Locale, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni

protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V., Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale.

Art 34 Atti di accertamento

1 L'attività di accertamento da parte degli organi di cui al precedente articolo, effettuata ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, ove possibile, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

Art 35 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1 Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili, eventualmente anche contenute in altri regolamenti comunali.

Art. 36 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 37 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 38 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà dato apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione dei Regolamenti comunali.

Art. 39 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per 15 giorni della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultima pubblicazione.